

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituita l'Associazione di promozione sociale di seguito denominata

«RETE SOCIALE»

Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di Casnate con Bernate (CO), via XXV Aprile, 10.

Art. 3. – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi mediante svolgimento di attività di sostegno, orientamento, assistenza legale in regime di gratuito patrocinio e mediazione familiare in favore di soggetti e/o famiglie svantaggiate in presenza di disagi dei minori e devianze nei soggetti in età evolutiva.

La finalità principale che l'Associazione persegue è quella di promuovere una più sistematica organizzazione delle pratiche di assistenza sociale in favore delle famiglie in difficoltà, nelle varie realtà territoriali, attraverso la promozione ed il rafforzamento della coesione sociale mediante "reti" tra soggetti impegnati nelle politiche sociali.

Rete sociale è impegnata soprattutto nello studio dell'emersione del disagio minorile e del suo superamento promuovendo attività di sensibilizzazione su tematiche inerenti al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti del minore .

Per il raggiungimento di tali scopi, l'associazione si propone di collaborare con le Istituzioni per favorire politiche sociali e interventi legislativi a misura di bambino e le buone prassi per l'attuazione dei diritti dei minori e dei nuclei familiari.

Tra le attività complementari che l'Associazione si prefigge, vi è la formazione e lo svolgimento di ricerche e studi legislativi su tematiche di interesse sociale.

Potrà inoltre svolgere attività finalizzate alla progettazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa promuovendo la conoscenza e la programmazione di interventi mirati al superamento del disagio e al ricollocamento occupazionale con attività formative in stretta sinergia con le Istituzioni volte anche a favorire il reinserimento e/o l'inserimento dei lavoratori e dei giovani nel mercato attraverso la valorizzazione e l'innovazione delle competenze professionali possedute.

Per i suoi scopi si avvale di una rete di professionisti composta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da psicologi, psichiatri, pedagogisti, educatori professionali, giuristi, avvocati, mediatori familiari e assistenti sociali nonché volontari del terzo settore operanti sul territorio nazionale.

L'Associazione potrà collaborare d'intesa con altre associazioni, enti accademici, organi istituzionali, operatori sociali pubblici con finalità affini o complementari al proprio.

Rete Sociale si propone, in sintesi, di promuovere e realizzare, sul territorio nazionale, direttamente e / o in collaborazione con organismi pubblici e privati le seguenti attività:

-Consulenza, supporto ed orientamento legale gratuito a soggetti svantaggiati e/o in regime di gratuito patrocinio;

-Produzione documentale, affiancamento e supporto giuridico alle Istituzioni, alle Amministrazioni Pubbliche ed eventualmente ad altri organismi sociali di cui si condividono le finalità, nelle materie sopra indicate;

-Promozione di una efficace forma di dialogo e di stretta collaborazione, con e tra, tutti i soggetti, istituzionali e privati sociali deputati alle gestione delle criticità familiari e minorili al fine di garantire una efficace tutela della famiglia e dei minori in seno alla medesima;

-Organizzazione di convegni, seminari e giornate formative di studio attinenti a tematiche psico-pedagogiche e giuridico-sociali o di rilevante attualità politico-istituzionale e sociale aventi quale scopo la promozione della cultura della efficace tutela della famiglia e dei minori in seno alla stessa;

-Pubblicazione e diffusione di newsletter a carattere informativo e gestione di social media dedicati;

-Organizzazione di attività culturali e di raccolta fondi.

L'Associazione potrà inoltre sostenere, con il supporto di fondi e finanziamenti esterni, iniziative dirette o indirette che abbiano finalità di solidarietà sociale e di sostegno ai progetti e alle iniziative promosse dall'Associazione medesima.

E' data la possibilità all'associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della L.383/2000.

Soci

Art. 6. – Classificazione dei Soci

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci Ordinari: quelli che intendono dare il loro apporto, continuo o saltuario, per il conseguimento degli scopi associativi e lo sviluppo dell'Associazione e versino le quote annuali associative annualmente determinate dal Consiglio Direttivo.
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per avere acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'assistenza hanno sostenuto e valorizzato l'attività dell'associazione e la sua valorizzazione.

I soci benemeriti, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci, sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorente la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art. 8. - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9. - Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l'associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 10. - I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 11. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 90 giorni potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in

presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con decisione unanime del Consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può ricorrere all'Assemblea dei soci la quale dovrà essere convocata entro 90 giorni dal ricorso notificatole, e deciderà sull'espulsione a maggioranza dei soci.

Organi sociali

Art. 12. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 13. - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

Art. 14. - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 15. – Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 16. – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e/o dal vice Presidente e/o dal Segretario .

Consiglio direttivo

Art. 17. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 18. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 19. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 20. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Segretario Generale.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario.

Art. 21. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario Generale

Art. 22. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente e/o il Segretario Generale sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente e/o del Segretario Generale costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 23. – Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Scioglimento

Art. 24. – L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Foro Competente

Art.25.- Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Como.

Norme applicabili

Art. 26. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.